



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favaro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno [REDACTED], e vertente

**TRA**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante sig. [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] e, pertanto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]

ATTRICE

**E**

[REDACTED] in persona del procuratore speciale dottor [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato [REDACTED], elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED], al suo domicilio digitale p.e.c.: [REDACTED]

CONVENUTA

**OGGETTO:** mutuo

**CONCLUSIONI**

Per la società attrice: "Piacca all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, così provvedere:

- 1) ritenere e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del contratto di mutuo per indeterminatezza ex art. 1284 terzo comma c.c., in mancanza di puntuale specificazione del tasso di interesse, e per violazione dell'art. 117 TUB, nonché per violazione da parte della banca della normativa sulla trasparenza bancaria;
- 2) condannare la convenuta Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Attore la [REDACTED] a titolo di restituzione dei maggiori importi addebitati per aver applicato un tasso di interesse superiore a quello effettivamente dovuto, ovvero nella somma di € 134.179,01;
- 3) condannare la convenuta Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge".

Per [REDACTED] "Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione:

1. - respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate e indimostrate tutte per i motivi di cui agli atti di causa della Banca;
2. - respingere le domande avversarie in quanto comunque prescritte per i motivi di cui agli atti di causa della Banca, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità;
3. - respingere le domande avversarie in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate per i motivi di cui agli atti di causa della Banca, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità;
4. - in subordine, solo per scrupolo di difesa, per l'ipotesi di accoglimento, in tutto in parte, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la compensazione di, e comunque, compensare, ogni preteso credito di [REDACTED] con il maggior

pagina 1 di 8



credito di [REDACTED] derivante dal contratto di mutuo oggetto di causa, credito della Banca immediatamente alla data del 31 gennaio 2025 ad euro 955.048,88, di cui euro 864.000,00 in linea capitale, oltre interessi nella misura contrattuale dal dovuto al saldo, fino a concorrenza di ogni e qualsivoglia importo che dovesse essere accertato a credito della controparte, e respingere ogni domanda avversaria.

In via istruttoria:

5. - rigettare, ove riproposta, l'istanza avversaria di CTU per i motivi di cui agli atti di causa della Banca e, in particolare, della comparsa e delle seconda e terza memoria della Banca ex art. 171-ter c.p.c.

In ogni caso:

6. - con vittoria di spese e competenze professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre rimborso delle spese forfettarie (15%), IVA e CPA”.

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società [REDACTED] chiedendo di accertare la nullità parziale, sotto diversi profili, del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28 marzo 2006 per l'importo di euro 2.000.000,00 e, quindi, di condannare la società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate nell'importo di euro 134.179,01.

Precisamente, in merito al contratto di mutuo, la difesa di parte attrice ha rilevato che:

- non vi era alcuna disposizione negoziale che disciplinava il tasso di interesse e le modalità di restituzione del mutuo né era stato mai redatto un piano di ammortamento;
- nel contratto e nei successivi atti di erogazione non vi era alcuna indicazione del TAEG (I.S.C.);
- le pattuizioni economiche erano caratterizzate da un'estrema genericità;
- l'omessa indicazione del periodo iniziale di ammortamento e la percezione a tempo indeterminato di interessi di preammortamento aveva reso indeterminabile il costo del prestito;
- il tasso di preammortamento era stato applicato in misura superiore a quanto pattuito;
- la banca aveva illegittimamente rifiutato l'accollo parziale del mutuo da parte dei promissari acquirenti delle unità immobiliari né aveva consentito la suddivisione del mutuo in quote;
- l'istituto bancario aveva operato l'illegittima segnalazione del nominativo della società attrice presso la Centrale dei Rischi;
- con comunicazione del 30.11.2023 la banca aveva illegittimamente intimato il pagamento di euro 19.993,85 a titolo di interessi.

Tali rilievi, secondo la tesi di parte ricorrente, evidenziavano l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi e la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché dell'art. 117 T.U.B., data l'assenza di criteri univoci prestabiliti ai fini della loro individuazione e l'assenza di indicazioni circa le modalità di restituzione del capitale, ritenendosi a tal fine illegittimo il rinvio per tali determinazioni ad un momento successivo.

Sotto un diverso profilo, parte attrice ha contestato la violazione della normativa in tema di usura, rilevandosi a tal fine la necessità di considerare tutti i tassi pattuiti quali tassi corrispettivi, tasso di mora, penale per estinzione anticipata, cui sommare commissioni, remunerazioni e spese.

Ancora, è stata rilevata la nullità del contratto per la violazione dei principi in tema di trasparenza contrattuale e in particolare per l'omessa indicazione dell'I.S.C. e degli elementi necessari ai fini del suo calcolo.

2. Si è costituita in giudizio la società [REDACTED] che ha contestato le deduzioni avversarie, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande per violazione dell'obbligo di



buona fede e violazione del divieto di *venire contra factum proprium* o, comunque, per la genericità delle allegazioni avversarie. In via preliminare di merito, la difesa della banca ha eccepito la prescrizione della domanda avente ad oggetto la restituzione di asseriti pagamenti indebiti risalenti al periodo precedente al decennio anteriore alla notifica della citazione quindi fino al 28 dicembre 2013.

Nel merito, la banca ha evidenziato come la lettura del contratto, in particolare dell'art. 1, consentisse di verificare la precisa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, comunque, la chiara indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario. Quanto all'omessa allegazione del piano di ammortamento, la banca ha rilevato come l'art. 2 del contratto di mutuo avesse disciplinato specificamente le modalità di rimborso dell'importo finanziato e come, alla luce dei documenti contrattuali, fosse chiara la presenza di una rata costante il cui importo era determinato e, quindi, che il piano di ammortamento progressivo intercorso tra le parti fosse quello graduale progressivo c.d. "alla francese"; peraltro, era sufficiente che il contratto contenesse la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento essendo irrilevante l'omessa redazione di un piano. La banca ha inoltre eccepito l'assoluta genericità della doglianza in tema di usura e l'irrelevanza, ai fini della validità del contratto, dell'omessa indicazione dell'ISC e, comunque, la precisa indicazione di tutte le spese a tal fine rilevanti nel contratto e nel relativo documento di sintesi. La difesa della banca ha quindi rivendicato la correttezza del comportamento dalla stessa tenuto. In caso di accoglimento delle domande, la convenuta ha opposto in compensazione il proprio maggior credito derivante dal mutuo e pari ad euro 909.144,47, di cui euro 864.000,00 per capitale residuo non ancora restituito, oltre interessi.

3. All'esito della prima udienza, è stato disposto l'espletamento della procedura di mediazione; successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di procedere con l'espletamento della CTU invocata dalla difesa di parte attrice ed è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2025 per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..

4. Tanto premesso, le domande proposte dalla società [REDACTED] non sono meritevoli di accoglimento.

La domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto *ex art.* 1346 e 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 T.U.B. è infondata sotto tutti i profili contestati.

A tal fine, giova anzitutto riportare il testo delle previsioni negoziali.

L'art. 1 del contratto (doc. 1 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), tra l'altro, prevedeva espressamente che la Banca acconsentiva di dare a mutuo la somma complessiva di due milioni, che il mutuo era finalizzato all'acquisto e ristrutturazione di immobili, che la banca, a sua facoltà, avrebbe potuto effettuare, in data antecedente all'atto di erogazione e quietanza, erogazioni rateali sul mutuo in favore della parte mutuataria e che, in tal caso, "*Gli interessi dovuti dalla parte mutuataria alla Banca su dette erogazioni rateali rivenienti da provvista avente corso legale nello Stato italiano: a. saranno corrisposti alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la loro regolamentazione definitiva in atto o atti di erogazione e quietanza; b. saranno calcolati ad un tasso percentuale determinato nella metà della somma dei seguenti addendi: 1. una quota fissa nominale annua pari a 1,40 punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della Banca; 2. una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi (base 360) – denominato EURIBOR – (attualmente pari al 2,769% annuo) calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il penultimo giorno lavorativo bancario - intendendosi per tale un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) - del mese antecedente la decorrenza di ciascun mese di utilizzo. Il predetto tasso sarà diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato il giorno successivo sul 'Il sole 24 Ore' [...]*".



L'art. 2 del contratto prevedeva che la parte mutuataria si obbligava, in ragione della provvista utilizzata per il mutuo, a restituire il capitale e “[...] a corrispondere un interesse, attualmente indicato nel 2,0845 % semestrale pari al tasso nominale annuo del 4,169% e che, in ragione della provvista, sarà determinato in atto o in atti di erogazione anche rateali del mutuo e potrà anche essere soggetto, per tutto o parte del mutuo, a variazioni periodiche. Il rimborso dovrà avvenire in 360 (trecentosessanta) mesi, e l'ammortamento seguirà (salvo le eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza) in rate semestrali posticipate, e potrà essere preceduto da un periodo di preammortamento nel corso del quale la parte mutuataria verserà alla Banca mutuante soltanto gli interessi sulla somma mutuata al tasso e con le modalità che saranno indicati in atto o atti di erogazione e quietanza; le semestralità verranno calcolate in base al tasso di interesse di tempo in tempo vigente secondo le modalità che pure saranno indicate in atto di erogazione; si fa constatare che, calcolate all'attuale tasso, esse ammontano a euro =58.719,06= (cinquantottomilasettecentodiciannove/06) [...]”.

L'art. 9 del contratto, inoltre, disponeva che “Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla parte mutuataria in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del finanziamento sono quelli precisati nella sezione Spese del documento di Sintesi allegato al presente atto sotto la lettera ‘A’ [...]”;

A sua volta, nel documento di sintesi, riportato quale Allegato “A” del contratto di mutuo, erano contenute, nel paragrafo relativo alle condizioni economiche (Paragrafo A), le seguenti previsioni che:

- Durata: 360 mesi, salvo quanto potrà convenirsi in modifica nell'atto di erogazione e quietanza;
- Tasso di interesse: 4,169% nominale annuo, a mero titolo indicativo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e che sarà definitivamente convenuto all'atto di erogazione e quietanza;
- Tasso d'interesse per erogazioni rateali: variabile, determinato in misura nominale annua dalla somma di 1) una quota fissa pari all'1,40%; 2) una quota variabile pari al tasso lettera Euribor a 6 mesi (base 360) (attualmente pari al 2,769% annuo) di ogni mese di utilizzo;
- Periodicità rate: semestrale per il mutuo, salvo quanto potrà convenirsi in modifica nell'atto di erogazione e quietanza; al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno per le erogazioni rateali;
- Pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di erogazione;
- Ammortamento: in rate posticipate semestrali, con un eventuale periodo di preammortamento, salvo quanto potrà convenirsi in modifica nell'atto di erogazione e quietanza [...]”.

Infine, nelle Condizioni Generali, prodotte quale Allegato “B” del contratto di mutuo, era previsto:

- all'art. 2, avente ad oggetto l'ammortamento del mutuo e il pagamento delle rate che “1. La decorrenza dell'ammortamento viene stabilita in contratto di mutuo o, nel caso di mutuo da stipulare con doppio contratto, nell'atto di erogazione e quietanza. 2. Qualora sia contrattualmente previsto un periodo intercorrente tra il contratto di mutuo o, nel caso di mutuo da stipulare con doppio contratto, tra l'atto di erogazione e quietanza e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria pagherà alla Banca, relativamente a detto periodo, soltanto gli interessi di preammortamento maturati sulla somma mutuata, alle condizioni di tasso del mutuo pattuite nei predetti atti di mutuo [...]”;
- all'art. 3, avente ad oggetto le erogazioni rateali che “1. Se il mutuo è destinato al finanziamento di opere edilizie, o comunque di un investimento in corso di realizzazione, la banca potrà erogarlo mediante versamenti rateali in base a stati di avanzamento dei lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti [...]. 3. La parte mutuataria dovrà corrispondere sulle erogazioni rateali con provvista in valuta avente corso legale nello stato italiano l'interesse nella misura e alle scadenze pattuite in contratto, con regolamento finale in occasione dell'atto di erogazione e quietanza o in sede di rimborso di cui al terzo comma dell'articolo 13 [...]”.

Infine, si rileva che la Banca ha documentato di aver erogato una parte del finanziamento concordato nel Contratto in favore di [REDACTED] e precisamente: per euro 1.600.000,00, in data 5 maggio 2006 e per euro 206.000,00 in data 23 aprile 2008 (cfr. atti di erogazione con contestuale quietanza della mutuataria sub doc. 5 e 6 del fascicolo di parte convenuta). Alla luce di questa documentazione avente ad oggetto due



erogazioni rateali (per l'importo complessivo di circa 1.800.000,00) e del fatto che nessuna delle parti ha allegato o provato l'intervenuta erogazione dell'intera somma oggetto di mutuo né la conseguente decorrenza dell'ammortamento, è verosimile che il mutuo sia rimasto in una fase di preammortamento.

**4.1.** Parte attrice, in primo luogo, ha evidenziato come nel contratto mancasse qualunque previsione volta a disciplinare il tasso di interesse, circostanza che avrebbe reso indeterminabile il costo del finanziamento.

Senonchè, è sufficiente l'esame del contratto di mutuo e degli articoli sopra riportati, in particolare dell'art. 1, per evidenziare l'infondatezza della doglianza, atteso che le parti avevano pattuito un tasso di interesse determinato, alla data della stipula del contratto, nella misura del 4.169% annuo (corrispondente alla misura del 2,0845% semestrale) ma da considerare come indicativo, trattandosi di un tasso variabile, determinato in misura nominale annua dalla somma di una quota fissa pari all'1,40% e una quota variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi (base 360) (alla data di stipula pari al 2,769% annuo) di ogni mese di utilizzo.

Quindi, diversamente da quanto allegato dalla difesa attorea, il tasso d'interesse, rilevante anche quale tasso di preammortamento, era pattuito e determinato né è stata fornita la prova dell'applicazione di tassi difformi rispetto a quelli pattuiti. A tal fine in effetti, sono insufficienti le generiche allegazioni svolte negli atti di parte attrice, né si reputa sufficiente il rinvio alla perizia di parte, atteso che le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande.

**4.2.** Sotto un diverso profilo, la società attrice ha sostenuto che nel contratto non fosse stata inserita alcuna previsione volta a disciplinare le modalità di restituzione della somma mutuata, che non fosse stato redatto alcun piano di ammortamento né indicata la data di inizio dell'ammortamento.

Queste contestazioni sono in parte contraddette dall'esame della documentazione contrattuale e in parte (quella inerente alla mancata redazione di un piano di ammortamento) irrilevanti ai fini della validità del contratto.

In effetti, le parti avevano pattuito (cfr. in particolare art. 3 delle condizioni particolari, documenti di sintesi e art. 2-3 delle condizioni generali di contratto) che il rimborso del mutuo sarebbe avvenuto in trenta anni (360 mesi), con il pagamento di rate semestrali posticipate, aventi scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, e che l'ammortamento poteva essere preceduto da un periodo di preammortamento nel corso del quale la parte mutuataria avrebbe versato alla Banca soltanto gli interessi sulla somma concretamente erogata, al tasso e con le modalità pattuiti, come sopra specificati. Le semestralità sarebbero state calcolate in base al tasso di interesse (nella quota variabile sopra specificata) di tempo in tempo vigente, ed era stato chiarito in contratto che, applicando il tasso vigente alla data della stipula, le rate semestrali sarebbero state pari ad euro 58.719,06.

Secondo la tesi di parte attrice, il contratto di mutuo sarebbe invalido in considerazione dell'omessa specificazione del piano di ammortamento utilizzato (in particolare, di un piano di ammortamento alla francese o all'italiana) nonché del criterio di rimborso del capitale.

Ciò posto, per quanto concerne l'omessa specificazione della tipologia di piano di ammortamento utilizzata nonché del criterio di rimborso del capitale e del regime di finanziario, si ritiene che si tratti di informazioni non necessarie ai fini della validità del contratto e del rispetto dei principi dettati in tema di trasparenza; tale conclusione si raggiunge, ad avviso di questo giudice, anche prescindendo dal richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di mutui bancari a tasso fisso che hanno escluso l'incidenza sulla validità del contratto dell'omessa indicazione delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi laddove, come nella fattispecie oggetto d'esame, vi sia la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del



tasso di interesse predeterminato (Cass. SS.UU. 29 maggio 2024, n. 15150, part. concorrente, i medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche ai mutui a tasso variabile da Cass., ordinanza, 19 marzo 2025 n. 7382).

In particolare, si ritiene irrilevante l'assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, trattandosi di un'informazione, nella fattispecie, non necessaria per la costruzione del piano di ammortamento poiché il contratto ha offerto i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto, precisamente ai sensi degli artt. 1 e 2; in altre parole, nella fattispecie non si ravvisa alcun *vulnus* in termini di trasparenza, giacché il mutuatario aveva integrale cognizione, nei limiti di ciò che era possibile (data la pattuizione di un tasso variabile), degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l'omessa informazione circa il regime finanziario con il quale sarebbe stato determinato il piano di ammortamento; infatti, tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono stati liquidati con periodicità infra-annuale, utilizzando un tasso periodale che è una frazione (un-ennesimo) del tasso annuo nominale (in tale senso, Trib. Torino, sez. I civile, dott. E. Astuni, 29 gennaio 2024).

Peraltro, il tipo di ammortamento e il regime finanziario non integrano "tassi, prezzi o condizioni" che il contratto deve determinare a pena di nullità *ex art.* 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza (v. Cass., Ord., 8 novembre 2017 n. 26426 secondo cui la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutiva, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale).

5. Con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di interessi usurari deve rilevarsi l'assoluta genericità della domanda, tale da impedire qualunque esame della stessa.

In effetti, la società attrice ha contestato l'applicazione di interessi usurari senza svolgere alcuna specifica allegazione in merito ai tassi pattuiti e applicati e senza mai specificare quale fosse il tasso soglia rilevante nella fattispecie. La difesa attorea non ha mai specificato la misura degli interessi pattuiti o applicati dalla banca; in alcun atto sono stati indicati quali fossero i tassi soglia vigenti alla data di stipula dei contratti e, quindi, non è stata indicata la misura del tasso soglia rispetto al quale dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi pattuiti.

Ne consegue che non è stato soddisfatto l'onere probatorio e, prima ancora, quello di allegazione incombente sull'attore, mancando anche l'indicazione della misura dei tassi soglia rispetto ai quali dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi. Né può sopperire a tali carenze di allegazione la produzione di una consulenza di parte, così come non può ritenersi sufficiente il rinvio alla documentazione in atti, atteso che le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande. In questa prospettiva, rileva la recente pronuncia della Sezione Unite della Corte di Cassazione (SS.UU 18 settembre 2020 n. 19597) secondo cui, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebitato e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni; la parte che deduce la violazione della normativa in tema di usura e, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/199, ha quindi l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" e, in sostanza, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.



6. Infine, parte attrice ha contestato la mancata indicazione in contratto dell'Indicatore sintetico di costo (I.S.C.).

Sul punto, si ritengono condivisibili i rilievi di parte convenuta in merito alla funzione meramente informativa assolta dall'indicatore sintetico di costo e alle conseguenze discendenti dalla sua eventuale omessa o erronea indicazione.

In effetti, la previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di mutuo un indicatore sintetico di costo deriva dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003. Con tale provvedimento, adottato a norma dell'art. 116, comma 3, T.U.B., il CICR ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa Banca d'Italia che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito. La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza (e dall'art. 9 Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 recanti il 9° Aggiornamento alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999), nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente, a partire dal 27.9.2009 con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Tuttavia, l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicità, limitandosi a tale ambito il potere di normazione secondaria attribuito al CICR a norma dell'art. 116, comma 3, TUB ed esercitato con l'adozione della citata delibera, né determinando, d'altro canto, l'omessa o erronea indicazione dell'ISC alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato alla luce dell'indicazione del tasso di interesse pattuito nel contratto ed avendo l'ISC quale unica funzione quella di rendere chiaro, in maniera immediatamente intellegibile, il costo complessivo del mutuo concluso.

Né sussiste la nullità a norma dell'art. 117, comma 6, TUB risultando convenuta la misura degli interessi corrispettivi senza rinvio alcuno agli usi e non potendo qualificarsi l'ISC quale tasso, prezzo o condizione contrattuale, essendo semplicemente un valore aggregato finalizzato a dare evidenza immediatamente intellegibile a tali costi effettivi.

D'altro canto, il mancato rispetto della delibera del CICR richiamata non può essere considerata causa di nullità a norma dell'art. 117, comma 8, TUB, il quale attribuisce a diverso organo, ossia la Banca d'Italia, il potere di indicare il contenuto minimo dei contratti bancari, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in difformità a tali istruzioni.

In conclusione, l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicità, non determinando l'omessa o erronea indicazione dell'ISC alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse pattuito.

In questa prospettiva, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993”* (Cass., Ordinanza, 14 febbraio 2023 n. 4597; analogamente, Cass., Ordinanza 22 maggio 2023 n. 14000 e già Cass., 9 dicembre 2021 n. 39169). La Suprema Corte ha quindi ribadito come tale indice rappresenti un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva



onerosità dell'operazione, evidenziando al contempo che, proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB.

L'omessa o erronea indicazione dell'ISC, pertanto, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 comma 6 TUB, integrando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR.

La violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, potendo essere considerata eventualmente quale fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento (così Cass., Ordinanza, 14 febbraio 2023 n. 4597 ove è stato affermato che il rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, in considerazione della possibile violazione di regole di condotta della banca e sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).

Va infine evidenziato come, diversamente da quanto prospettato, dalla difesa attorea, nel contratto erano specificamente indicate tutte le spese rilevanti ai fini della determinazione dell'indicatore in questione, rilevando a tal fine l'art. 9 delle condizioni di contratto che, a sua volta, rinviava alle condizioni economiche specificamente indicate nel documento di sintesi (doc. 4 di parte convenuta pp. 6, 8 e 9).

7. Dall'infondatezza delle domande sin qui esaminate consegue, evidentemente, il rigetto della domanda di ripetizione della somma di € 134.179,01.

In conclusione, in merito a tutti i profili oggetto di contestazione deve concludersi che non è ravvisabile alcuna indeterminatezza dell'oggetto né la mancata trasparenza dei costi del contratto, tale da inficiarne la validità.

Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle domande attoree, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, della limitata attività svolta nella fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie, circostanza che giustifica per tale fase l'applicazione dei valori minimi dei parametri) e della complessità delle questioni esaminate.

#### *P.Q.M.*

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] così provvede:

a. rigetta le domande;

b. condanna parte attrice al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € [REDACTED] per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del [REDACTED] del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Milano, in data 28 aprile 2025

Il giudice  
*Ada Favarolo*

pagina 8 di 8

